



# Corte dei Conti

## Sezione delle Autonomie

N. 8/SEZAUT/2014/INPR

Adunanza del 4 aprile 2014

Presieduta dal Presidente della Corte – Presidente della Sezione delle Autonomie  
Raffaele SQUITIERI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Mario FALCUCCI, Antonio DE SALVO, Claudio IAFOLLA, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Raffaele DEL GROSSO, Ciro VALENTINO, Ennio COLASANTI, Salvatore SFRECOLA, Anna Maria CARBONE, Gaetano D'AURIA, Roberto TABBITA, Giovanni DATTOLA, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO
Consiglieri	Teresa BICA, Mario PISCHEDDA, Rosario SCALIA, Carmela IAMELE, Lucilla VALENTE, Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelisa CORSETTI, Alessandro PALLAORO, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Gianfranco POSTAL
Primi referendari	Francesco ALBO, Giuseppe TETI, Valeria FRANCHI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.) ;

Visto l'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e s.m.i.;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto, in particolare, l'art. 227, dell'anzidetto TUEL, commi 3 e 6, quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 *quater*, comma 6, del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, riguardante l'invio telematico alla Corte dei conti dei documenti contabili degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 ed in particolare l'art. 7, comma 7, della stessa legge, per il quale la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio, in relazione al Patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza

dell'Italia all'Unione Europea;

Vista la legge 4 marzo 2009, n. 15 ed in particolare l'art.11;

Visto il D.M. dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24 giugno 2004, modificato con D.M. in data 9 maggio 2006 (G.U. 25 maggio 2006 n. 120), che fissa modalità, tempi e criteri per l'invio telematico dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della l. 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000 n. 14, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003, n. 2 (G.U. 16 luglio 2003, n. 163), nonché dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 19 giugno 2008, n. 229 (G.U. 2 luglio 2008, n. 153);

Vista la propria deliberazione n. 4/SEZAUT/2012 del 23 febbraio 2012, con la quale sono stati esaminati gli aspetti disfunzionali connessi al mancato adempimento dell'obbligo previsto dal citato art. 227 del TUEL;

Vista la nota n. 331 del Presidente della Corte dei conti di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza del 4 aprile 2014, con l'iscrizione, all'ordine del giorno, della questione concernente la richiesta dell'invio telematico dei rendiconti 2013;

Udito nell'adunanza del giorno 4 aprile 2014 il relatore Consigliere Paola Cosa

### **PREMESSO** che

- ai sensi dell'art. 227, comma 6, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) nel testo introdotto dall'art. 28, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dall'art. 1 *quater* del decreto legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, gli enti locali di cui all'art. 2 del medesimo TUEL, inviano telematicamente, attraverso il sistema SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali), alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti i rendiconti corredati degli altri documenti contabili ivi indicati;

- ai sensi dell'art. 227, comma 3, del predetto TUEL, i suddetti rendiconti sono inviati alla predetta Sezione per il referto di cui all'art. 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, a norma del quale, entro il 31 luglio la Corte riferisce al Parlamento i risultati dell'esame compiuto sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti;

- l'esame del consuntivo è anche finalizzato all'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, secondo il quale la Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali, in relazione al Patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

- con decreto in data 24 giugno 2004 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con decreto ministeriale in data 9 maggio 2006, sono stati stabiliti i criteri per l'invio telematico dei dati contabili degli enti locali;

- la Sezione delle autonomie, ogni anno, con apposita deliberazione, fissa tempi e modalità degli adempimenti cui sono tenuti gli enti per l'invio dei rendiconti, in coerenza con i termini stabiliti dalla legge per l'approvazione dei rendiconti da parte dell'organo consiliare, previsti in via ordinaria al 30 aprile dell'anno successivo, dall'art. 227, comma 2, del TUEL;

### **RILEVATO** che

- i dati relativi ai rendiconti, inviati al sistema SIRTEL, sono a disposizione sia della Sezione delle autonomie che delle Sezioni regionali di controllo, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni;

- a fronte di una sostanziale tempestività nell'invio al SIRTEL dei rendiconti da parte delle Province, i Comuni fanno registrare rallentamenti del flusso documentale per varie cause, prevalentemente determinate dal numero degli enti tenuti alla trasmissione telematica, anche se la Sezione delle autonomie tende a diluire il periodo dell'invio telematico in un arco temporale all'interno del quale determina distinti sub-periodi di trasmissione, individuati in relazione alla popolazione degli enti, prevedendo per i comuni di minori dimensioni un tempo maggiore per organizzare ed effettuare proficuamente l'invio;

- la tardività nell'adempimento della trasmissione dei rendiconti al SIRTEL, costituisce in concreto un ostacolo all'effettiva realizzazione della finalità di ausilio al Parlamento, affidata alla funzione di referto, con riferimento, in particolare, alla fruibilità delle valutazioni in esso contenute nella prospettiva delle decisioni da assumere nel quadro delle politiche di finanza pubblica, che si alimentano anche dei risultati delle analisi sulle gestioni finanziarie degli enti locali;

- con la deliberazione n. 4/SEZAUT/2012/INPR, che qui si intende richiamata nei presupposti e nelle conclusioni, sono già stati esaminati gli aspetti disfunzionali connessi al mancato adempimento dell'obbligo sancito dal ripetuto art. 227 del TUEL;

### **CONSIDERATO che**

- è necessario diramare le consuete istruzioni circa la trasmissione telematica dei rendiconti 2013, precisando in proposito che deve essere effettuata mediante i modelli in formato XML, reperibili sul sito web [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it), nel periodo dal 2 maggio al 27 giugno 2014, secondo il calendario indicato nella parte dispositiva del presente provvedimento;

- la medesima trasmissione telematica dei rendiconti 2013, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale, per i quali la specifica legislazione preveda termini diversi da quello stabilito dell'art. 227 del TUEL, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del predetto, eventuale, diverso termine;

- per gli enti locali compresi nel territorio della Regione a Statuto speciale Valle d'Aosta, per i quali la Regione ha adottato autonomi modelli contabili, diversi da quelli approvati con D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, la trasmissione sarà possibile, solo a seguito della definizione concertata delle relative modalità.

### **DELIBERA**

#### **ART. 1**

#### **Adempimenti delle Province e dei Comuni**

1. Le Amministrazioni provinciali ed i Comuni debbono inviare alla Sezione delle autonomie, mediante trasmissione telematica in formato elettronico XML, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 24 giugno 2004, modificato con D.M. in data 9 maggio 2006 e le indicazioni operative reperibili nel sito web [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it), il rendiconto dell'esercizio 2013, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, secondo il seguente calendario:

-**dal 2 al 30 maggio 2014** le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni con più di 20.000 abitanti;

-**dal 16 maggio al 13 giugno 2014** i Comuni da 3.000 a 19.999 abitanti;

-**dal 30 maggio al 27 giugno 2014** i Comuni fino a 2.999 abitanti;

-entro 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del rendiconto, per gli enti delle Regioni a Statuto Speciale, la cui legislazione preveda un termine diverso da quello stabilito dal più volte ricordato art. 227 TUEL;

2. Entro i predetti termini le Amministrazioni provinciali e comunali, i cui rendiconti chiudono in disavanzo di amministrazione, devono, inoltre, trasmettere alla Sezione delle autonomie (alla casella di posta elettronica indicata sul sito web della Corte dei conti):

a) la deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto 2013;

b) la deliberazione consiliare sugli equilibri di bilancio adottata nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267 del 2000;

c) la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 239, comma 1, lettera d, dell'anzidetto decreto;

d) la relazione illustrativa della Giunta redatta ai sensi dell'art. 151, comma 6, del citato decreto;

e) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per titoli e per esercizi di provenienza;

f) il quadro dei servizi gestiti in economia.

## **ART. 2**

### **Adempimenti delle Comunità montane**

1. Le Comunità montane, dal 30 maggio al 27 giugno 2014, devono trasmettere alla Sezione delle autonomie - per via telematica - il rendiconto dell'esercizio 2013, composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio e dal conto economico, il prospetto di conciliazione e gli altri prospetti riepilogativi, nonché i quadri previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194.

## **ART. 3**

### **Adempimenti delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane che non abbiano approvato il rendiconto 2013**

1. Gli Enti di cui agli articoli 1 e 2, che non abbiano approvato il rendiconto dell'esercizio 2013 devono trasmettere alla Sezione delle autonomie - per via telematica - entro il 30 giugno 2014, nell'ordine, uno dei seguenti documenti contabili, secondo le disponibilità al momento della trasmissione:

a) schema del rendiconto presentato al Consiglio dalla Giunta della Provincia, del Comune o della Comunità montana;

b) schema di rendiconto predisposto dagli uffici per l'esame della Giunta.

2. La trasmissione - per via telematica - del rendiconto 2013, da effettuare entro cinque giorni dalla deliberazione consiliare di approvazione del predetto conto rimane in ogni caso adempimento non eludibile, anche decorso il termine del 30 giugno 2014.

3. Il rendiconto da trasmettere, relativo all'esercizio finanziario 2013, dovrà essere corredato della documentazione indicata nel precedente art. 1, comma 2.

## **ART. 4**

### **Variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati all'invio dei conti.**

1. Gli Enti, per i quali ricorrono ipotesi di variazione nei dati relativi ai soggetti accreditati per l'invio dei conti, devono darne immediata notizia a questa Corte nei modi indicati al punto 3 (modalità di conservazione e modifica dell'account) dell'allegato A del decreto in data 24 giugno 2004 del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, successivamente modificato con decreto ministeriale in data 9 maggio 2006.

Il Relatore  
F.to Paola Cosa

Il Presidente  
F.to Raffaele Squitieri

Depositata in segreteria il giorno 15 aprile 2014

Il Dirigente  
F.to Renato Prozzo